

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DALL'AGGRESSIONE DI CANI PERICOLOSI



[Normativa e modulistica](#)

ORD. N. 5 DEL 06.03.2007

PROT. N. 0004978

Oggetto: **Disposizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani pericolosi.**

IL COMMISSARIO

Considerata la necessità di prevedere disposizioni normative che recepiscano l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 avente ad oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

Ravvisata la necessità di tutelare i cittadini da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani non custoditi e malgovernati;

Visto il D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle Leggi e sui Regolamenti riguardanti la protezione degli animali ed il patrimonio zootecnico;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia

Vista la Legge 14 agosto 1991, n° 281, Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

ART. 1 Atti vietati

1) Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco all'articolo 4;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi ed in particolare riguardanti il taglio della coda e delle orecchie e la recisione delle corde vocali;
- f) l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici che procurano ai cani paura e sofferenza e possono provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.

2) E' fatto divieto di acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 4 o di cui all'art. 1 comma 1 lett. b):

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n° 189;
- e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

ART. 2 Obblighi

1) I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2) I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3) Chiunque possieda o detenga cani di cui all'art. 4 ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

4) Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

ART. 3 - Monitoraggio e rieducazione

1) Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2) Il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'art. 4 al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3) Il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei cani con comportamenti aggressivi, nonché di quelli appartenenti alle razze identificate dall'art. 4 avvalendosi eventualmente degli archivi dell'anagrafe canina;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.

4) Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 4 che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza deve interessare le Autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge 14 agosto 1991, n° 281.

ART. 4 Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività

1. - American Bulldog;
2. - Cane da pastore di Charpianina;
3. - Cane da pastore dell'Anatolia;
4. - Cane da pastore dell'Asia centrale;
5. - Cane da pastore del Caucaso;
6. - Cane da Serra da Estrella;
7. - Dogo Argentino;
8. - Fila brasileiro;
9. - Perro da canapo majoero;
10. - Ferro da presa canario;
11. - Ferro da presa Mallorquin;
12. - Pit bull;
13. - Pit bull mastiff;
14. - Pit bull terrier;
15. - Rafeiro do alentejo;

- 16. - Rottweiler;
- 17. - Tosa inu.

ART. 5 Sanzioni

- 1) La violazione all'art. 1 comma 1 lett. a) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 €.
- 2) La violazione all'art. 1 comma 1 lett. b) e c) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €.
- 3) La violazione all'art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €.
- 4) La violazione all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.
- 5) La violazione agli art. 2 commi 2 e 3 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 € ad un massimo di 500 €.
- 6) La violazione all'art. 1 comma 1 lett. d) è punito ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000, n° 376.
- 7) La violazione all'art. 1 comma 1 lett. e), i) è punito dalla Legge 20 luglio 2004, n° 189.

ART. 6 Entrata in vigore ed esenzioni

- 1) La presente Ordinanza entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 2) Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Santa Maria di Sala, lì 06.03.2007

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Piera Bumma

Ultimo aggiornamento (domenica, 28 marzo 2010 14:52)

[Chiudi finestra](#)